

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda accolta, ma spese compensate perchè l'atto introduttivo è troppo lungo (limiti dimensionali), generale ed astratto

L'art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Tale precetto è connesso all'obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento.

La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all'art. 46 disp. att. cpc il quale prevede che il

mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.

L'atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell'atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.

Tribunale di Marsala, sentenza del 24.4.2025, n. 220 (giudice onorario Bellomo)

...omissis...

CONCLUSIONI DELLE PARTI Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell' art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo "1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2. preliminarmente dichiarare l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc e,.....conseguentemente, revocare in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via gradata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l' eccezione di difetto di titolarità del credito e di legittimazione ad agire in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; NEL MERITO: 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ABI) e 2 dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c,d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c. ; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.

dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18. accertare e dichiarare la nullità del parametro EURIBOR per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario n. 6711605 stipulato in data 23/12/2009 tra e la Controparte_5 ditta per l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del Sig. ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr 6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16". Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo "in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta; - revocare la contumacia di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria el merito, in via principale: - rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024; Nel

merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori (C.F.) nata il 26.12.1947 in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Edoardo Alamagna n. 59 e (C.F.) nato il 30.04.1950 in Marsala e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Scipione L' Africano n. 45 e ai signori C.F.) nato il 04.03.1974 in Erice e residente in 91025 - TP, Marsala in Contrada Fornara n. 289, (C.F.) nato il 25.02.1978 in Erice (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Edoardo Alagna n. 59 e C.F. nata il 22.05.1982 in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Parte_5 Parte_1 [...] CP_3 Controparte_4 Parte_4 C.F._5 Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...] C.F._3 Parte_2 C.F._2 Parte_6 [...] C.F._4 Marsala in Via Edoardo Alagna n. 59, in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il 04.02.1945 e deceduto in Messina il 18.03.2011 in qualità di garanti della società (C.F. e P.IVA con sede legale in Marsala (TP), Contrada Fornara Samperi n. 292, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ella somma complessiva di Euro 79.861,06 (cfr. Doc. F All.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrenze, ovvero il differente importo del credito vantato dall' odierna opposta nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n 128/2024 con il quale era stato loro ingiunto “in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il 04.02.1945 e deceduto in Messina il 18.03.2011 in qualità di garanti della società “ (cfr ricorso monitorio) il pagamento “in solido fra loro”, in favore della della complessiva somma pari ad Euro 79.861,06 oltre accessori e spese . Eccepivano gli attori a sostegno dell' opposizione “1. Difetto di titolarità del credito e legittimazione ad agire” ; sollevavano “2. eccezione di decadenza ed eccezione di prescrizione” ; eccepivano la “2. mancata pattuizione del regime di capitalizzazione interessi, mancata indicazione del tae, indeterminatezza del tasso di interesse nullita' del tasso euribor” e la “4. nullita' delle fideiussioni”. Con riferimento poi alla specifica posizione di deducevano “come affermato e documentato dalla opposta il Sig. ha garantito sebbene con la sottoscrizione di una garanzia nulla , il pagamento del mutuo contratto in data 23.12.2009 dalla di originari € 50.000,00. Pertanto il Sig. del avrebbe potuto essere destinatario soltanto di una ingiunzione di pagamento relativa al contratto di finanziamento nr 6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16.” Chiedevano pertanto “1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2. preliminarmente dichiarare l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc; e conseguentemente revocare Parte_2 C.F._6 Parte_5 P.IVA_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 C.F._6 Parte_5 CP_6 Parte_1 Parte_1 Parte_5 Pt_1 Pt_1 in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via graduata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente

dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; NEL MERITO: 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ABI) e 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c.d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18. accertare e dichiarare la nullità del parametro EURIBOR per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario n. 6711605 stipulato in data 23/12/2009 tra e la ditta per Controparte_5 Parte_5 l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del Sig. ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr

6711605 di originari € 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in € 39.511,16". Reso il decreto di cui all' art. 171 bis cpc ed assegnati i termini di cui all' art 171 ter cpc. all' udienza di comparizione del 10.12.2024 non presenziava la convenuta la quale risulta essersi costituita in pari data. Ed invero si costituiva tardivamente la e per essa in qualità di procuratrice e mandataria quale nuova cessionaria del credito, la quale contestava tutto quanto dedotto ed allegato dalla controparte. Eccepiva la "1. Inammissibilità dell' opposizione per palese genericità del petitum" allegava la violazione da parte degli attori dei "principi di sinteticità e chiarezza, indispensabili per il corretto esercizio della difesa e della giurisdizione" chiedendo al Tribunale "di tenere conto di tale violazione in sede di liquidazione delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. ..., ma anche per comminare un' eventuale condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c." ; deduceva "3. Sull' improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione" nonché "4. Sulla presunta inefficacia ex art. 644 comma 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 128/2024 RG n. 144/2024 del Tribunale di Marsala" evidenziando che "Qualora anche il Giudice adito dovesse ritenere che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sia stato effettivamente tardivamente notificato, dovrà decidere anche sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente in sede monitoria" ; deduceva altresì "5. Sul presunto difetto di titolarità del credito e di legittimazione ad agire" allegando l' esistenza di tale titolarità in forza degli atti dalla stessa richiamati ed in parte depositati, "6. Sulla presunta decadenza e prescrizione", "7. Sulla presunta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, sulla mancata indicazione del tae e sulla indeterminatezza del tasso di interesse - nullità del tasso euribor", "8. Sulla presunta nullità delle fidejussioni". Eccepiva poi la inammissibilità della chiesta CTU e la inutilizzabilità della consulenza di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 parte depositata dagli attori tenuto conto delle allegate carenze probatorie in comparsa specificata; insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto Chiedeva "in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024, non essendo l' opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l' opposizione fondata su prova scritta; nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l' avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l' effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori (C.F.) nata il 26.12.1947 in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Edoardo Alamagna n. 59 e (C.F.) nato il 30.04.1950 in Marsala e

residente in 91025 - TP, Marsala in Via Scipione L' Africano n. 45 e ai signori C.F.) nato il 04.03.1974 in Erice e residente in 91025 - TP, Marsala in Contrada Fornara n. 289, (C.F.) nato il 25.02.1978 in Erice (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Edoardo Alagna n. 59 e C.F. nata il 22.05.1982 in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via Edoardo Alagna n. 59, in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il 04.02.1945 e deceduto in Messina il 18.03.2011 in qualità di garanti della società (C.F. e P.IVA con sede legale in Marsala (TP), Contrada Fornara Samperi n. 292, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ella somma complessiva di Euro 79.861,06 (cfr. Doc. F All.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrenze, ovvero il differente importo Parte_4 C.F._5 Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...] C.F._3 Parte_2 C.F._2 Parte_6 [...] C.F._4 Parte_2 C.F._6 Parte_5 P.IVA_1 Controparte_3 Controparte_4 del credito vantato dall' odierna opposta nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi". Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto non notificato nel termine di cui all' art 644 cpc Essa è seppure negli errati termini in cui è formulata, infondata. Ed invero la su indicata norma espressamente individua il dies a quo della decorrenza del termine de quo nel giorno della "pronuncia" che contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non può farsi coincidere con quello della firma del decreto bensì con quello (anche successivo) in cui sono state adempiute tutte le formalità per il deposito dello stesso. Ciò posto risulta dagli atti del fascicolo che il decreto opposto è stato depositato il 21.3.2025 e la notifica effettuata in data 20.5.2024 sessantesimo giorno da detta "pronuncia", nel senso su specificato. Ne deriva la tempestività della notifica atteso che a seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all' ufficiale giudiziario (id est e tenuto conto della molteplicità di modalità di notificazioni oggi consentite, e con riferimento al caso di specie dell' avvenuta esecuzione degli adempimenti preliminari necessari per la esecuzione della notifica stessa quali ad esempio la consegna all' ufficio postale del plico per la relativa spedizione), in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell' interesse del notificante a non vedersi addebitato l' esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (cfr. Cass. Sentenza n. 25716 del 15/10/2018, Rv. 650945 - 01). Va quindi esaminata l' eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non esservi prova -secondo le allegazioni degli attori- "della cessione e dell' intervenuto effetto traslativo del credito originariamente vantato da . A tal proposito appare opportuno evidenziare -ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta - che gli attori non hanno contestato l' esistenza del contratto di cessione (la eccezione sul punto risulta inammissibile in quanto sollevata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale) essendosi limitati ad eccepire la mancanza di prova della

inclusione del suddetto credito tra quelli oggetto della cessione (cfr. punto 1 dell'atto di citazione). Controparte_3 CP_7 Ne deriva che il thema probandum è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) con la conseguenza che "sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo" (cfr. sul Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). In punto di prova va evidenziata la inammissibilità e quindi la non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione prima ed alla comparsa conclusionale poi. Ed invero come più su evidenziato, la convenuta si è costituita soltanto in occasione dell'udienza di comparizione e quindi tardivamente rispetto al disposto dell'art. 166 cpc, nella formulazione oggi vigente, a mente del quale il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nel caso in esame inoltre, nel momento in cui la convenuta si è costituita non solo era interamente decorso il suddetto termine, ma erano altresì decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 171 ter cpc e, quindi definitivamente maturate le preclusioni istruttorie di rito. Né in senso contrario può deporre la richiesta formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione di "un termine al fine di depositare la dichiarazione confermativa del credito da parte di attestante come tra i crediti oggetto della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio" nonché "la dichiarazione confermativa del credito da parte di Controparte_8 CP_6 CP_6 attestante come appunto tra i crediti oggetto della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio". Tali istanze non risultano formulate ai sensi e per gli effetti di cui all'art 153 cpc la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quale invero, non è neppure stata allegata dalla convenuta. Va invece dichiarata la utilizzabilità dei documenti depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio in applicazione del principio "di non dispersione della prova" il quale implica con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (Rv. 635758 - 01) atteso che il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente

ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto). Tale disponibilità assicurata dal divieto posto alla parte dall' art 638 cpc nella formulazione antecedente al Dlgs 164/2024 di ritirare i documenti prodotti "fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell'articolo 641 cpc, cui faceva da corollario l' obbligo della competente Cancelleria di inserire nel fascicolo dell' opposizione quello del monitorio contenente detti documenti. Adempimento oggi sostituito dalla concessione della visibilità del fascicolo telematico del monitorio, al giudice dell' opposizione. Individuato quindi come nei termini su specificati il tema di indagine istruttoria e specificata la documentazione utilizzabile ai fini della decisione, si rileva che la creditrice opposta ha depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo copia della Gazzetta ufficiale del 12.10.2019 in cui è data notizia della cessione del 19.9.2019 da a Detta produzione -unica per le ragioni su evidenziate utilizzabile nel presente giudizio- è insufficiente allo scopo Ed invero nella cessione da ad i crediti oggetto dell' operazione vengono individuati in tutti i crediti "sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni [...]all' articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione". Ebbene se il rispetto del dato temporale di insorgenza del credito è facilmente evincibile dall' esame della produzione di parte convenuta (contratto stipulati nel 2007 e nel 2009), nulla è dato evincere circa la qualificazione dei crediti come deteriorati ai sensi delle su richiamate disposizioni della banca d' Italia Da quanto precede deriva l' accoglimento della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo per non essere stata provata dalla convenuta, la titolarità del credito oggetto della opposta ingiunzione di pagamento. Quanto alle spese del giudizio si osserva quanto segue.

L' art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. Tale precetto è connesso all' obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento. La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l' esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all' art. 46 disp. att. cpc il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate. L' atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante

esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell'atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.

PQM

Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 962/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - in accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2024 reso dall'intestato Tribunale in data 22.02/21.3.2024 nell'ambito del proc. n. 144/2024 RG non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla società convenuta; - dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Marsala, il 24 aprile 2025

Il Giudice Dott. Marcello Bellomo